REGOLAMENTO (UE) N. 1262/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010 per quanto riguarda la data di chiusura delle gare relative alla riduzione del dazio all'importazione di granturco in Spagna e in Portogallo e di sorgo in Spagna, per l'anno contingentale 2010, e la data di scadenza di detti regolamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (UE) n. 462/2010 ([2]), (UE) n. 463/2010 ([3]) e (UE) n. 464/2010 ([4]) hanno aperto gare relative alla riduzione del dazio di cui all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 rispettivamente per il granturco importato in Spagna, per il granturco importato in Portogallo e per il sorgo importato in Spagna.

(2) Tra la data di apertura delle gare e il 28 ottobre 2010, il quantitativo di granturco importato in Spagna che può essere contabilizzato nell'ambito del contingente a dazio di importazione ridotto, diminuito dei quantitativi di prodotti di sostituzione dei cereali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione rispettivamente di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ([5]), copre solo il 37 % del contingente. Il quantitativo di granturco importato in Portogallo che può essere contabilizzato nell'ambito del contingente a dazio di importazione ridotto copre il 72 % del contingente. Il quantitativo di sorgo importato in Spagna che può essere contabilizzato nell'ambito del contingente a dazio di importazione ridotto copre solo il 15 % del contingente. Tenuto conto della situazione del mercato in Spagna e in Portogallo, se le gare restano aperte solo fino al 16 dicembre 2010 non sarà possibile importare quantitativi sufficienti a coprire i contingenti.

(3) Occorre pertanto prolungare le gare relative alla riduzione del dazio all'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo fino a completa utilizzazione dei contingenti 2010 e comunque non oltre la fine di maggio 2011 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1296/2008. Pertanto, la data di scadenza dei regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010 deve essere modificata.

(4) Occorre, pertanto, modificare i regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010.

(5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 462/2010

Il regolamento (UE) n. 462/2010 è così modificato:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

La gara è aperta fino a esaurimento del contingente e comunque non oltre il 31 maggio 2011. Per tutta la durata della gara, si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.»;

b) all'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 31 maggio 2011.»

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 463/2010

Il regolamento (UE) n. 463/2010 è così modificato:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

La gara è aperta fino a esaurimento del contingente e comunque non oltre il 31 maggio 2011. Per tutta la durata della gara, si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.»;

b) all'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 31 maggio 2011.»

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 129 del 28.5.2010, pag. 58.
([3]) GU L 129 del 28.5.2010, pag. 60.
([4]) GU L 129 del 28.5.2010, pag. 62.
([5]) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 464/2010

Il regolamento (UE) n. 464/2010 è così modificato:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara è aperta fino a esaurimento del contingente e comunque non oltre il 31 maggio 2011. Per tutta la durata della gara, si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.»;

b) all'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 31 maggio 2011.»

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione